INFORMATIVA SULLA VERIFICA DEL GREEN PASS

(articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

Certificazione verde COVID-19 EU Digital Covid Certificate



CHI SIAMO

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI:

Morolabs Srl – Avv. Michele Centoscudi dpo@morolabs.it / morolabs@legalmail.it

COSA PREVEDE LA DISCIPLINA?

La disciplina prevista per il contenimento del virus SARS-CoV-2 stabilisce la necessità di possesso della "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" (o Green Pass) da parte di chiunque svolga una attività lavorativa nel settore pubblico e privato, ad esclusione di chi comprovi l'esenzione dalla campagna vaccinale secondo i criteri indicati dal Ministero della Salute. Dal 15 dicembre 2021 è stato introdotto per il PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE l'obbligo vaccinale per la prevenzione dal virus SARS-CoV-2, che consente lo svolgimento dell'attività lavorativa solo in presenza della c.d. "Certificazione Verde Rafforzata".

COMUNE DI JESI

Il Titolare del trattamento è tenuto per legge ad effettuare la verifica delle Certificazioni Verdi COVID-19 di chiunque acceda alle strutture pubbliche per motivi di lavoro.

COSA COMPORTA PER L'INTERESSATO FACENTE PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE?

Dal 15 dicembre 2021 è stato introdotto per il personale della polizia locale, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dal virus SARS-CoV-2. L'adempimento dell'obbligo vaccinale viene verificata, per il suddetto personale attraverso il controllo individuale mediante APP governativa, ma con specifico riferimento alla Certificazione Verde Rafforzata.

Per il personale della polizia locale che non risultasse in regola con il Green Pass Rafforzato, il Titolare del trattamento richiederà la produzione, nei modi e nei tempi previsti dalla legge, di documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione, l'attestazione medica recante l'omissione o il differimento della stessa, la ricevuta della prenotazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Il possesso del Green Pass Rafforzato è considerato requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, integrando viceversa una specifica e autonoma ipotesi di "assenza ingiustificata" con previsione di sospensione del rapporto di lavoro fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre la fine del periodo di emergenza. La sospensione, ad ogni modo, non comporta conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro anche se, nei casi di assenza ingiustificata e di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

COSA COMPORTA PER L'INTERESSATO NON FACENTE PARTE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE?

L'interessato che accede per motivi di lavoro, ma non rientrante nella categoria del personale della polizia locale, su richiesta del "Verificatore", è tenuto ad esibire la Certificazione e un proprio documento di identità in corso di validità, qualora sia richiesto. L'assenza della Certificazione Verde COVID—19, salvo l'esenzione prevista, comporta l'impossibilità di accedere al luogo di lavoro e produrrà gli effetti e le sanzioni previste dalla disciplina.

Il Verificatore può effettuare il controllo dei dati personali comuni (nome e cognome, data di nascita e identificativo univoco del certificato), ovvero la corrispondenza tra i dati anagrafici presenti nel documento d'identità e quanto visualizzato dalla App "VerificaC19"¹, dopo aver decodificato il sigillo (o QR-code)² al fine di verificare il legittimo possesso della Certificazione stessa. Soltanto nel caso di corrispondenza dei dati tra App e documento di identità, il Verificatore permetterà l'accesso al luogo di lavoro. Il processo di verifica consente di effettuare esclusivamente le operazioni di consultazione e visualizzazione dei dati. Gli esiti delle verifiche, relative al possesso o meno della Certificazione Verde COVID-19 in corso di validità, restituiti dalla Piattaforma nazionale-DGC, non saranno in alcun modo conservati nel sistema informativo interno, tuttavia, il Titolare del trattamento potrà gestire l'informazione relativa all'esito negativo della verifica, ovvero alla circostanza che il lavoratore abbia dichiarato di essere o sia risultato sprovvisto del certificato verde, al fine di effettuare le comunicazioni previste al datore di lavoro.

¹ Applicazione messa a disposizione dal Governo, in concerto con l'Autorità Garante, per effettuare le verifiche.

² Ai sensi di cui al combinato disposto degli artt. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. 52 del 2021 e 13, c.4 del d.P.C.M. 17 giugno 2021, è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all'art. 13, c.2, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.

COME SONO TRATTATI I MIEI DATI PERSONALI?

Il trattamento di dati connesso al controllo della Certificazione Verde COVID–19 è effettuato in conformità ai principi della disciplina sulla protezione dei dati personali, poiché limitato alla sola verifica di autenticità, validità e integrità della certificazione verde COVID–19 presentata dall'interessato.

L'attività di verifica comporta che il trattamento dei dati personali, anche particolari, degli interessati e l'esito negativo del controllo (mancanza o invalidità della Certificazione Verde), saranno utilizzati per applicare le riduzioni retributive previste dalla legge e per l'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari conseguenti al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla medesima legge.

La App per smartphone denominata "VerificaC19" funziona perfettamente anche in assenza di connessione Internet. Il device utilizzato va connesso, almeno giornalmente, alla rete internet per l'aggiornamento automatico degli identificativi delle certificazioni revocate (cd. revocation list), che l'applicazione recupera direttamente dalla Piattaforma nazionale-DGC.

QUAL È LA BASE GIURIDICA PER IL TRATTAMENTO?

Il Titolare svolge dette attività di verifica nel rispetto degli obblighi di legge e in conformità alla vigente disciplina sulla protezione dei dati personali, nell'ambito delle azioni di contrasto alla pandemia da SARS-CoV-2 (art. 6, lett. c) GDPR) e per assolvere gli obblighi del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza e protezione sociale (art. 9, pr.2, lett. b) GDPR). Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'accesso ai luoghi di lavoro così come disposto dalla vigente normativa.

A CHI POTREBBERO ESSERE COMUNICATI I MIEI DATI?

I dati possono essere conosciuti dagli autorizzati al trattamento, come i Verificatori, i Dirigenti ed, eventualmente, gli addetti all'ufficio personale per l'applicazione delle riduzioni retributive.

I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte degli Enti accertatori per la dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di legge).

QUALI SONO I MIEI DIRITTI?

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR nei limiti e secondo le modalità previste dalla disciplina. Per l'esercizio dei diritti gli interessati possono avvalersi della modulistica presente sul sito web dell'Amministrazione. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di rettifica di cui all'art. 16 del GDPR rivolgendosi al servizio offerto dal Ministero della salute tramite il numero di pubblica utilità 1500. Resta fermo il diritto per l'interessato di proporre reclamo all'Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 GDPR. Non sono previsti processi decisionali automatizzati, né trasferimenti dei dati in paesi extra UE. La presente informativa è aggiuntiva alle informative generali già rilasciate e consultabili sul sito web dell'Amministrazione.